

Regolarizzazione irregolarità formali

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo ricordarle l'imminente scadenza della proroga relativa alla sanatoria delle irregolarità formali prevista dal decreto legge varato il 28 marzo 2023 dal Consiglio dei Ministri.

Premessa

Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo scorso ha prorogato alcune misure e apportato modifiche alla tregua fiscale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

La regolarizzazione delle irregolarità formali

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire in modo agevolato le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, **di natura formale**, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile (VEDI NOSTRA CIRCOLARE N.1 DEL 13/01/23).

Violazioni che possono essere regolarizzate	le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, ma che, in qualche modo, pregiudicano l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Violazioni non definibili	<ul style="list-style-type: none">× gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure);× le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.



Ai fini della regolarizzazione la norma prevede il pagamento di **200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni** (es. per regolarizzare tutti gli anni sanabili, ovvero dal 2017 al 2022, l'importo dovuto sarà di € 200 x 6 = € 1.200).

NB: in caso di verifiche la sanzione minima applicabile sarebbe di € 250 per ogni singola irregolarità.

Il DL **rinvia al 31 ottobre 2023** (invece del 31 marzo) **il termine di versamento della prima rata previsto** per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale.

Versamento	Unica soluzione	Entro il 31 ottobre 2023	
	Max 2 rate	1° rata	Entro il 31 ottobre 2023
		2° rata	Entro il 31 marzo 2024

Il versamento deve avvenire mediante modello F24 utilizzando il codice tributo TF44 (denominato "Regolarizzazione violazioni formali - Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n.197/2022") e indicando quale anno di riferimento il periodo di imposta cui si riferisce la violazione.

La regolarizzazione delle violazioni formali si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione della irregolarità od omissioni (se l'irregolarità consiste in un semplice ritardo sarà invece sufficiente versare le somme dovute).

NB: l'omesso versamento anche di una sola rata determina l'inefficacia della sanatoria.

Irregolarità sanabili

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;

- l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività;
- l'erronea compilazione della dichiarazione che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
- l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento;
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
- le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
- l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
- l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione dei redditi;
- la detrazione dell'IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018;
- l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode e quando l'imposta risulta assolta;
- l'omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione;
- l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto;
- la mancata iscrizione al VIES.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.